

REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALLA CASSA ED AGLI ALBI E DELLA LORO RISCOSSIONE

Testo predisposto dal Comitato dei Delegati nella riunione dell'11 gennaio 2002
e approvato con Decreto interministeriale 7 febbraio 2003

Art. 1

Tipologia dei contributi

1. Sono dovuti alla Cassa in forza di quanto disposto dell' art. 1 c.3 L, 30/6/1994 n° 509 ed in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento i seguenti contributi:
 1. Contributo soggettivo
 2. Contributo integrativo
 3. Contributo di maternità

Art.2

Contributo soggettivo.

1. Ogni iscritto alla Cassa ed ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione alla cassa è obbligato a versare , con le modalità stabilite dal presente regolamento, un contributo soggettivo proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni. Tale contributo, per l'anno 2001, è determinato come segue, salvo quanto disposto all'art. 6:
 - a) reddito sino a £. 141.200.000 (€72.923,71): dieci per cento
 - b) reddito eccedente £. 141.200.000 (€72.923,71): tre per centoÈ in ogni caso dovuto un contributo minimo che, per l'anno 2001, è determinato in £. 2.130.000 (€1.100,05).
2. Il contributo di cui al comma precedente è dovuto anche dai pensionati di vecchiaia che restano iscritti all'albo degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione.
3. A partire dal reddito relativo al 6° anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione i pensionati di vecchiaia dovranno corrispondere il contributo di cui al 1° comma, in misura pari al 3% del reddito professionale netto ai fini IRPEF senza previsione di alcun importo minimo.
4. Per gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di età nonché per i praticanti avvocati che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di avere compiuto i 30 anni di età, il contributo minimo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi
5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF.

Art. 3

Contributo integrativo

1. Tutti gli avvocati iscritti agli albi nonché i praticanti avvocati iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni socio o associato iscritto agli albi di avvocato o praticante iscritto alla Cassa.
3. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.
4. Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, con esclusione degli anni corrispondenti al periodo di praticantato con abilitazione al patrocinio, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo, comunque dovuto, risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'art. 2, primo comma, del presente regolamento, dovuto per l'anno stesso. Per gli anni di iscrizione corrispondenti al periodo di praticantato è, comunque, dovuto il contributo integrativo in proporzione all'effettivo volume d'affari dichiarato.
5. Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso a partire dal reddito relativo all'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione
6. Salvo quanto disposto dall'art. 6 primo comma, la maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del 2 per cento
Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale e non è quindi soggetto all' IRPEF

Art. 4 ***Contributo di maternità***

1. Al fine di provvedere all' erogazione della indennità di maternità di cui al D.lgs. 151/2001, ogni avvocato o praticante avvocato iscritto alla Cassa è obbligato a versare un contributo annuo che, per l'anno 2001, è determinato in £. 215.000 (€ 111,04), annualmente rivalutato ai sensi dello stesso Decreto, salvo quanto disposto all'art. 6, 3° comma.

Art. 5 ***Rivalutazione***

1. Il tetto reddituale e il contributo minimo di cui all'art. 2 sono aumentati annualmente, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, in proporzione alle variazioni dell' indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall' Istituto nazionale di statistica arrotondando, i relativi importi, rispettivamente ai 50 Euro e ai 5 Euro più vicini.

Art. 6 ***Variabilità dei contributi***

1. In relazione alle esigenze di equilibrio finanziario della Cassa, la percentuale del contributo soggettivo e del contributo integrativo nonché l'entità dei contributi minimi possono essere variate con delibera del Comitato dei Delegati adottata con la procedura di cui all'art.20 del Regolamento generale.
2. La variazione avrà effetto dall'anno successivo alla approvazione ministeriale di cui all'art.3 del D.lgs. 509/94.

3. La misura del contributo di maternità è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art.7

L'obbligo della comunicazione

1. Tutti gli avvocati che risultino iscritti, anche per frazione di anno, negli albi professionali nell'anno anteriore a quello della dichiarazione, devono comunicare alla Cassa, secondo le modalità stabilite dal C.d.A., con lettera raccomandata o in via telematica, entro il 30 Settembre di ogni anno, l'ammontare del reddito professionale netto di cui all'art.2, conseguito ai fini IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art.3, conseguito ai fini dell'IVA, per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.
2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
3. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazione di professionisti si applicano i criteri di cui all'art.3., 2° comma.
4. La stessa comunicazione deve essere inviata dai praticanti abilitati che risultino iscritti alla Cassa nell'anno anteriore a quello della dichiarazione.
5. Non costituisce motivo di esenzione dall'obbligo di invio della comunicazione la mancanza di una partita IVA, l'inesistenza di reddito o di volume d'affari, l'iscrizione al solo albo speciale dei Cassazionisti, l'esistenza di situazioni di incompatibilità.
6. Gli avvocati iscritti anche in altri albi professionali e alle relative casse previdenziali, che abbiano esercitato l'opzione a favore di una di tali casse, se prevista da specifiche norme di legge, non hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni. Essi devono provare l'avvenuto esercizio dell'opzione per escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi.
7. Gli avvocati che esercitano la professione all'estero hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni se conservano l'iscrizione in un Albo italiano e devono indicare solo la parte, se esistente, di reddito o di volume d'affari soggetta a tassazione in Italia.
8. Gli avvocati, che si cancellano dagli albi e i praticanti, che si cancellano dalla Cassa, hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni anche nell'anno successivo a quello della cancellazione e ne sono esonerati solo dopo tale anno.

Art. 8

Sanzioni disciplinari

1. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione di una diffida notificata a cura della Cassa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'omissione della comunicazione di cui all'art. 7 viene segnalata dalla Cassa al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto ai fini della sospensione dello stesso dall'esercizio professionale a tempo indeterminato da deliberarsi dal Consiglio dell'Ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n.536; la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.
2. Nel caso di iscritti al solo Albo speciale per il patrocinio avanti le Corti Superiori, la segnalazione di cui al comma precedente va eseguita nei confronti del Consiglio Nazionale Forense.

Art. 9

Predisposizione e trasmissione della modulistica agli iscritti

1. La Cassa provvede a spedire in tempo utile, prima della scadenza del termine indicato nell'art.7, una copia del modulo, con prestampati i dati anagrafici di ciascuno, ad ogni iscritto agli albi, come risultanti dai Suoi archivi anagrafici.
2. La Cassa spedisce analogo modulo per le associazioni e le società tra professionisti, senza dati prestampati, a chi ne faccia richiesta e alle associazioni e società presenti nei propri archivi anagrafici.
3. La spedizione di cui ai commi precedenti non costituisce obbligo per la Cassa, ma solo un mezzo per facilitare l'invio delle comunicazioni.
4. La Cassa, inoltre, provvede a spedire a ciascun Consiglio dell'Ordine un numero di moduli adeguato al numero degli iscritti, da utilizzare da coloro che non abbiano ricevuto il modulo dalla Cassa o lo abbiano smarrito o deteriorato, ovvero alle associazioni e società tra professionisti, che lo richiedano.
5. Qualora i moduli a disposizione del Consiglio dell'Ordine non risultassero sufficienti, la Cassa provvede, su richiesta del Consiglio stesso, fatta con qualsiasi mezzo, a spedire i moduli occorrenti.
6. La mancata o intempestiva ricezione del modulo inviato dalla Cassa non esonera dall'obbligo di inviare la prescritta comunicazione nel termine previsto dal presente regolamento.
7. Con il modulo, la Cassa spedisce istruzioni per la sua compilazione. La Cassa provvede, inoltre, in tempo utile, alla spedizione dei bollettini per il pagamento di quanto dovuto.
8. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può predisporre specifiche istruzioni per l'invio della comunicazione a mezzo del sistema telematico.

Art. 10

Ulteriori informazioni da parte della Cassa

1. La Cassa informa dei termini e delle modalità per le comunicazioni a mezzo di manifesti da affiggere negli uffici giudiziari e nelle sedi dei Consigli dell'Ordine, a cura di questi ultimi.
2. La Cassa può inoltre dare le informazioni di cui al comma precedente con altri mezzi ritenuti idonei ad assicurarne la miglior diffusione.

Art. 11

Modo per l'invio della comunicazione e forma

1. Il modulo, contenente le prescritte comunicazioni, deve essere inviato alla Cassa a mezzo posta, con raccomandata semplice, ovvero in via telematica.
2. Il modulo cartaceo deve essere predisposto in forma tale da poter essere inviato alla Cassa, opportunamente piegato e chiuso, senza busta, con l'indirizzo della Cassa prestampato.
3. Le modalità di invio telematico, stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, dovranno, comunque, garantire la sicurezza e riservatezza dei dati oltre che la certezza dell'identità del dichiarante.

Art. 12

Contenuto della comunicazione

1. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:
 - a) le generalità complete del dichiarante e il Foro di appartenenza;
 - b) la sede dello studio legale, numero telefonico ed eventualmente di fax e di e-mail;
 - c) la sede del domicilio fiscale;
 - d) il codice fiscale;
 - e) la partita IVA;
 - f) l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF;
 - g) il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA;
 - h) l'indicazione del contributo soggettivo dovuto;
 - i) l'indicazione del contributo integrativo dovuto;
 - j) indicazioni relative allo stato di famiglia;
 - k) la sottoscrizione del dichiarante.
2. La Cassa può inoltre richiedere altri dati ritenuti utili dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Elementi essenziali della comunicazione – Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero

1. La comunicazione priva di uno dei suoi elementi essenziali equivale a comunicazione omessa. Sono essenziali:
 - a) l'identificazione del dichiarante;
 - b) l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF;
 - c) l'ammontare del volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA.
2. In caso di mancata sottoscrizione il dichiarante deve ripresentare la comunicazione, completa in ogni sua parte, compresa la sottoscrizione, entro 30 giorni dallo specifico invito da parte della Cassa.
3. Il mancato invio, entro il termine di cui al comma precedente, equivale a comunicazione omessa.
4. La presentazione di autodichiarazione in altra forma, se contenente i prescritti dati fiscali dell'anno precedente, è equiparata all'invio della comunicazione. Se del caso si applicano le disposizioni relative all'invio tardivo delle comunicazioni.
5. La comunicazione non è conforme al vero, quando riporta come reddito denunciato ai fini dell'IRPEF o volume d'affari denunciato ai fini dell'IVA un importo diverso da quello dichiarato al fisco, salvo quanto previsto dai successivi artt. 15 e 16.
6. Quando, su istanza o ricorso dell'interessato, il Consiglio di Amministrazione ritenga che la difformità dal vero della comunicazione sia dovuta ad errore materiale o scusabile, non si fa luogo alla sanzione prevista dall'art. 5 del regolamento sulle sanzioni, salvo gli effetti dei ritardati pagamenti.

Art. 14

Comunicazione del reddito professionale

1. La comunicazione del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF deve riguardare il reddito prodotto nell'anno al quale la comunicazione si riferisce.
2. Il reddito dichiarato è quello risultante nel quadro RE sezione I del mod.UNICO "reddito netto (o perdita) delle attività professionali".

3. Per i soci od associati di società od associazioni di professionisti, il reddito dichiarato è quello di partecipazione imputato al singolo professionista nell'apposito modello della dichiarazione ai fini IRPEF (quadro RH del mod. UNICO). Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando alla società od associazione, sia in modo autonomo, il reddito da dichiarare è costituito dalla somma dei redditi dichiarati al fisco come reddito di partecipazione e come reddito individuale.
4. Qualora i modelli fiscali subiscano modificazioni nel contenuto o nella denominazione, i precedenti commi 2 e 3 si intendono modificati, con la indicazione delle eventuali nuove denominazioni, senza necessità di modifica del presente regolamento.

Art. 15

Comunicazione del volume d'affari

1. La comunicazione deve riguardare il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA con l'apposita dichiarazione annuale per l'anno al quale essa si riferisce. L'importo da dichiarare è quello risultante dalla dichiarazione IVA (rigo VE40, ovvero rigo VB1-colonna 2 – per i contribuenti minimi), detratto l'importo del contributo integrativo.
2. Qualora l'attività professionale venga svolta in forma di società o associazione professionale si applicano i criteri di cui al 3° comma dell'art. 14.
3. In caso di modifiche apportate alla modulistica fiscale si applica il 4° comma dell'art. 14.

Art. 16

Comunicazione delle definizioni per anni anteriori

1. Con la comunicazione, devono essere specificati, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati, i redditi professionali definiti a seguito di accertamento ai fini dell'IRPEF ed i volumi d'affari definiti, a seguito di accertamento ai fini dell'IVA, nell'anno anteriore a quello nel quale viene inviata la comunicazione.
2. Nella dichiarazione del reddito e del volume d'affari definiti, a seguito di accertamento, deve essere specificato l'anno di produzione, a cui la definizione si riferisce.
3. Il pagamento dei contributi dovuti a seguito di definizione, per anno o per anni anteriori a quello a cui si riferisce la comunicazione ordinaria, deve essere eseguito entro gli stessi termini dei contributi dovuti in eccedenza rispetto a quelli minimi, senza l'applicazione di penalità od interessi, se dichiarati e pagati tempestivamente e con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del modello.

Art. 17

Comunicazione per le società o associazioni di professionisti

1. Gli obbligati alla comunicazione di cui all'art. 7 che partecipino a società o ad associazioni professionali, devono comunicare anche i redditi ed il volume d'affari della intera società o associazione.
2. La comunicazione può essere sottoscritta anche da uno solo dei soci o associati, se obbligato ex art. 1, o da chi ne abbia la rappresentanza.
3. La comunicazione deve contenere:

- a) La denominazione;
- b) Cognome e nome di tutti i soci od associati, compresi quelli iscritti ad albi, elenchi o registri diversi da quelli forensi;
- c) Ordine territoriale di iscrizione dei singoli soci od associati;
- d) Sede della società od associazione;
- e) Numero di codice fiscale o di partita IVA della società od associazione;
- f) Numero di codice fiscale dei singoli soci od associati;
- g) Le quote di partecipazione agli utili dei singoli;
- h) Le quote di volume d'affari da attribuire ai singoli in conformità a quanto prescritto nell'art.3, commi 2 e 3, del presente regolamento.

Art. 18

Indicazione dei dati nella comunicazione per le società od associazioni

1. Nella comunicazione per le società od associazioni, devono essere indicate le somme complessive di redditi o di volumi d'affari di competenza di tutti i soci od associati iscritti alla Cassa, esclusi cioè i soci od associati non iscritti ad alcun titolo, in quanto non iscritti ad un albo forense o praticanti non iscritti alla Cassa; devono inoltre essere indicati i redditi e i volumi d'affari imputati ai singoli.
2. La quota di volume d'affari per ogni singolo socio od associato, è pari alla percentuale degli utili spettante al singolo professionista, nel senso che essa va attribuita calcolando sul volume d'affari complessivo le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili per i soci od associati.

Art. 19

Rettifica della comunicazione non conforme al vero

1. Coloro che, per qualunque motivo, abbiano reso alla Cassa una comunicazione non conforme al vero, possono provvedere alla rettifica dei dati errati entro 150 giorni dal termine di cui al precedente art.7, 1° comma, inviando una nuova comunicazione.
2. Trascorso il termine di cui al comma precedente la rettifica sarà possibile solo se accompagnata da idonea documentazione fiscale.
3. Qualora la rettifica operata ai sensi del 2° comma del presente articolo comporti il versamento di maggiori contributi si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni.

Art.20

Versamento della rata di acconto

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno, ciascun iscritto alla Cassa deve provvedere al pagamento di una rata di acconto da computarsi sulla determinazione definitiva dei contributi dovuti ai sensi degli artt.2 e 3, detratti i contributi minimi, pari al 50% delle somme dovute.
2. Entro lo stesso termine di cui al 1° comma, gli iscritti all'Albo, che non siano iscritti alla Cassa, dovranno provvedere al pagamento di una rata di acconto da computarsi sulla determinazione definitiva del contributo integrativo dovuto, ai sensi dell'art. 3, pari al 50% della somma dovuta.
3. Qualora il versamento dell'acconto di cui ai commi precedenti risulti inferiore alla misura ivi prevista, entro un margine del 5%, e sia successivamente compensato nei termini previsti dall'art. 21, non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 dell'apposito regolamento.

Art. 21
Versamento del saldo

4. Gli obbligati all'invio della comunicazione devono calcolare l'ammontare dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 2 e 3 e indicare l'ammontare complessivo di essi. Essi devono altresì indicare la misura delle quote dei contributi minimi pagate nell'anno di competenza, ai sensi dell'art.22 e della prima rata versata, in autoliquidazione, nei termini di cui all'art.20. La somma risultante detraendo i contributi pagati da quelli dovuti, dovrà essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno in cui la comunicazione deve essere inviata.

Art. 22
Riscossione dei contributi minimi

1. La riscossione dei contributi minimi, dovuti ai sensi degli art.2, primo comma e 3, quarto comma del presente regolamento, viene effettuata, in quattro rate, nel corso dello stesso anno di competenza, secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23
Modalità di pagamento dei contributi in autoliquidazione

1. Il pagamento dei contributi, dovuti in autoliquidazione e calcolati ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente regolamento, deve essere eseguito, con le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione, arrotondando gli importi dovuti all'euro più vicino.
2. Il pagamento non è dovuto, ove l'eccedenza non superi i cinque euro.
3. Il pagamento del contributo integrativo, dovuto in autoliquidazione deve essere eseguito con versamento distinto, rispetto al pagamento del contributo soggettivo, e può essere effettuato con modalità diverse rispetto a quelle scelte per il contributo soggettivo.
4. Nel caso di appartenenza a società od associazione di professionisti, il pagamento dei contributi deve essere eseguito da ogni singolo socio o associato, per l'importo da ciascuno di essi dovuto.
5. L'omissione o il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti legittima la Cassa a provvedere alla riscossione di quanto dovuto a mezzo dei ruoli esattoriali, con l'aggiunta degli interessi e delle sanzioni e con l'addebito dei compensi spettanti al Concessionario per la riscossione.

Art. 24
Richiesta di informazioni agli uffici fiscali

1. La Cassa ha il diritto di richiedere in ogni momento ai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni sulle singole dichiarazioni degli iscritti agli albi e sui relativi accertamenti definitivi.
2. La Cassa può inoltre chiedere agli stessi uffici informazioni, oltre che sui redditi derivanti dall'esercizio della professione forense, anche sui redditi di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, di impresa o di capitale per tutti gli iscritti agli Albi di Avvocato.

Art. 25

Comunicazione agli ordini degli elenchi degli iscritti agli albi

1. La Cassa può provvedere ad inviare ai Consigli dell'ordine, l'elenco degli iscritti nei singoli albi, con i dati personali ad essa risultanti. I Consigli dell'Ordine devono in tal caso restituire gli elenchi con tutte le variazioni, nuove iscrizioni e cancellazioni, intercorsi fino al 31 dicembre dell'anno anteriore, secondo quanto risulta negli albi da loro tenuti.
2. Questa formalità può essere omessa nel caso in cui sia possibile un collegamento informatico tra la Cassa e i singoli Consigli dell'ordine per lo scambio dei dati relativi agli iscritti, come risultanti dai rispettivi archivi.

Art. 26

Contenuto degli elenchi inviati agli ordini

1. Nel caso in cui la Cassa provveda ad inviare ai Consigli dell'ordine, gli elenchi degli iscritti agli albi da tali elenchi devono risultare:
 - a) cognome e nome di ciascun iscritto agli albi;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) sede dello studio legale e numero telefonico ed eventualmente di fax;
2. Le comunicazioni di variazioni vanno eseguite anche se è cambiato uno solo dei dati suddetti.

Art. 27

Comunicazioni al CNF

1. Le stesse comunicazioni inviate ai Consigli dell'ordine possono essere inviate al Consiglio nazionale forense per i soli iscritti all'albo speciale, per ottenerne le opportune informazioni.

Art. 28

Entrata in vigore delle disposizioni regolamentari

1. Il presente regolamento sostituisce quello approvato con delibera del Consiglio di amministrazione 10/4/1981 n. 154 e modificato con delibera del Consiglio di amministrazione 30/4/1982 n. 144 il nuovo regolamento è soggetto alla prescritta approvazione ministeriale ed entra in vigore dalla data del decreto ministeriale, emanato ai sensi dell'art. 3, II comma del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509.
2. Gli articoli 7, 20 e 21 si applicano a decorrere dall'autodichiarazione dei redditi 2001 (mod. 5/2002) qualora il decreto ministeriale di cui al comma precedente sia emanato entro il 31 maggio 2002. In caso di emanazione del decreto in data successiva, gli articoli predetti avranno applicazione dal 1° gennaio 2003.